

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
« *VITTORIO SCIALOJA* »

Quarta Serie Vol. III (2013)

Volume CVII della collezione

(Estratto)

PAOLO GARBARINO

APPUNTI SULLA *LEX QUIBUS*
(CTH. 9, 14, 3)



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

PAOLO GARBARINO

APPUNTI SULLA *LEX QUISQUIS* (CTh. 9, 14, 3)

In the paper, the Author looks at the so called *Lex quisquis* (CTh. 9, 14, 3 of 397 d.C.), that qualifies, and punishes accordingly, as *crimen maiestatis*, any attempt to the life of closest Emperor's dignitaries. In particular, the Author addresses a particular aspect of the *Lex quisquis*, that inflicted civil sanctions on dignitary's relatives, even foreign the crime. The paper, then, analyzes CTh. 9, 40, 18 (399 V.E.), that repealed those sanctions and introduced, for those cases, the doctrine *ibi esse poenam, ubi noxa est*. In the final part, the Author deals with the *Lex quisquis* peculiar position within the Theodosian title *Ad legem Corneliam de sicariis* (CTh. 9, 14), where it has qualified as murder, when it could have been included, more appropriately, within the title *Ad legem Iuliam maiestatis* (CTh. 9, 5), as *crimen maiestatis*. The Author considers that this peculiar compilers' choice wanted to cast some light on the fact that CTh. 9, 40, 18 repealed civil sanctions for relatives that were not part of the crime.

1. *Premessa*

La rilevanza della *Lex quisquis* (CTh. 9, 14, 3 emanata ad Ancara nel 397, ripresa con minime varianti in C. 9.8.5) sulla configurazione del crimine di lesa maestà in età tardo antica e giustiniana, e nello stesso tempo la sua ambiguità, è un dato da tempo acquisito tra gli studiosi. Anche di recente sono state sottoposte ad analisi le complesse problematiche storiche e giuridiche implicate dalla costituzione di Arcadio, con saggi che hanno ripercorso la ricca tradizione interpretativa del testo¹, al centro dell'attenzione fin

¹ B. KÜBLER, *s.n. Maiestas*, in «PWRE», XIV, 1, Stuttgart 1928, 554 ss.; R. A. BAUMAN, *Some Problems of the Lex Quisquis*, in «Antichthon» 1 (1967) 49-59 (cfr. anche, con impostazione parzialmente diversa, ID., *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in «ANRW», II/13, Berlin — New York, 1981, 229); G. BASANELLI SOMMARIVA, *C. Th. 9.5. ad legem Iuliam maiestatis*, in «BIDR» 86-87 (1984) 119; T. HONORÉ, *Entropius' Lawyer (396 - 9) and other Quaestors of Arcadius (394 - 408)*, in «ZSS» 112 (1995) 172-194, 191 ss.; M. U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del*

dal medioevo per l'estensione e il conseguente inasprimento che assume in esso il *crimen maiestatis*.² La costituzione infatti, equipara al *maiestatis reus* colui che organizzi una *factio*, o partecipi in qualsiasi modo a essa, per attentare alla vita di *inlustres* membri dei *consilia* e del *consistorium* imperiali, di senatori e di chiunque eserciti una *militia* a corte. La pena è, come per il *crimen maiestatis*, quella di morte accompagnata dalla confisca dei beni. Di particolare rilievo è il fatto che la legge stabilisce sanzioni contro la moglie e i discendenti del condannato, volte soprattutto a limitare i loro diritti successorii, giungendo per i figli maschi sino alla previsione della loro totale incapacità di succedere anche a estranei. Leggiamone il testo:

CTh. 9, 14, 3, IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt, cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit, eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt: ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriat, bonis eius omnibus fisco nostro addictis, filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuantur, a materna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egestes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut is perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio et vita supplicio. 1. Denique iubemus etiam eos notabiles esse sine venia, qui pro talibus umquam apud nos intervenire temptaverint. 2. Ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata sive intestata defecerit, volumus pervenire, ut habeant ingrate potius filiae alimoniam quam integre emolumentum ac nomen heredis. Mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus. 3. Emancipatio, quae a praedictis sive in filios post legem dumtaxat latam sive in filias fuerit conlata, non valeat. 4. Dotes donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore qualibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de inunda factione ac societate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti. 5. Uxores sane praedictorum recuperatas dotes, si in ea condicione*

tentativo, Napoli 1998, 189 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 52 ss., che riprende e amplia EAD., *La disciplina del 'crimen maiestatis' tra Tardo Antico e Medioevo*, in C. CASCIONE — C. MASI DORIA (a cura di), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 361-446.

² Il rilievo della *Lex quisquis* nella tradizione interpretativa medievale è stato studiato da M. SBRICCOLI, *'Crimen lesae maiestatis'. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

fuert, ut, quae a viris titulo donationis acceperint, filiis debeant reservare, tempore quo usufructus absumitur omnia ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant, quae iuxta legem filii debebantur: Falcidia etiam ex his rebus filiabus tantum, non etiam filii deputata. 6. Id, quod de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus conscis ac ministris filisque eorum simili severitate censemus. 7. Sane si quis ex his in exordio initae factionis studio verae laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolute tantum ac venia dignus habebitur. DAT. PRID. NON. SEPTEMB. ANCYRAE CAESARIO ET ATTICO CONSS. (397 sept. 4)³.

È stato da tempo notato che CTh. 9, 14, 3 è assai probabilmente una costituzione ‘di circostanza’⁴: come vedremo meglio più avanti (par. 6) essa sarebbe stata emanata per contrastare in massimo grado gli oppositori di qualche eminente figura della corte orientale, probabilmente Eutropio il potente *praepositus sacri cubiculi* di Arcadio, in un momento di forti tensioni politiche e militari nei rapporti tra *foederati barbari* e romani⁵. Ma sta di fatto

³ Nella stessa data risulta emanata anche CTh. 6, 3, 4 anch’essa diretta al prefetto del pretorio d’Oriente Eutichiano e riguardante le modalità di riscossione della *glebalis collatio* senatoria; secondo I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 3, Lipsiae 1738, 99 ss., le due costituzioni avrebbero fatto parte di un unico provvedimento legislativo, diviso in più *capita*, che i compilatori avrebbero smembrato e collocato in due diversi titoli del Teodosiano. L’ipotesi di Gotofredo è basata solo sull’identità di *inscriptio* e *scriptio* delle due costituzioni, giacché non sembrano rinvenirsi altri elementi a suo sostegno né dal loro testo, né dal loro contenuto, se non per il fatto che la *Lex quisquis* equipara le congiure ordite contro i senatori al *crimen maiestatis* e CTh. 6, 3, 4 si occupa appunto di modalità di esazione della tassa senatoria per eccellenza; il collegamento appare invece, a mio giudizio, troppo debole per provare con certezza la comune provenienza delle due costituzioni da un unico provvedimento. Gli Autori moderni che si sono occupati della *Lex quisquis*, per quanto mi risulta, non si sono mai posti il problema.

⁴ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*², Milano 1998, 287 osserva in generale sul diritto penale tardo antico che «gli interventi imperiali ebbero spesso carattere occasionale e arbitrario: numerose costituzioni appaiono emanate in base a criteri di momentanea contingenza, trascurando di coordinare le nuove ipotesi criminose con quelle preesistenti, e preoccupandosi soltanto di colpire con adeguate sanzioni quegli atti che si ritenevano meritevoli di repressione. Ciò rende assai arduo rappresentare in sintesi le grandi linee del diritto penale di questo periodo, per sua natura non riconducibile a una concezione organica e unitaria, e permette di delinearne il quadro complessivo non senza difficoltà ed esitazioni». La *Lex quisquis* è un buon esempio della estemporaneità della legislazione penale del periodo e della conseguente difficoltà di inquadramento generale delle disposizioni in essa contenute e di coordinamento con altre leggi di carattere penale-sanzionatorio.

⁵ In questo senso O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 5, Stuttgart 1920 (rist. Stuttgart 1966) 302; J. B. BURY, *History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius I to*

che essa non solo è stata ripresa nel Codice Teodosiano (sia pure, come dirò subito, non nel titolo che tratta del *crimen maiestatis*), ma anche e soprattutto in quello giustiniano (e in questo caso proprio nel titolo dedicato a tale *crimen*). Ora, il suo inserimento nelle due compilazioni potrebbe essere segno di un orientamento ad assumere la costituzione come espressione di una più generale esigenza punitiva, al di là delle specifiche circostanze che spinsero alla sua emanazione. Tale è, per esempio, l'opinione di Laura Solidoro Maruotti, la quale sostiene che la conseguenza del provvedimento di Arcadio fu «l'ennesimo mutamento nella titolarità della *maiestas*», che appare estesa all'«apparato burocratico ristretto»⁶ che attorniava l'imperatore. Questa conclusione mi pare sostanzialmente condivisibile per gli esiti giustiniani della *Lex quisquis*, mentre avrei qualche dubbio che possa cogliere in modo preciso anche la posizione dei compilatori teodosiani, i quali in effetti scelgono di inserire la costituzione nel titolo 9, 14 dedicato alla *Lex Cornelia de sicariis* anziché in quello relativo alla *Lex Iulia maiestatis* (C.Th. 9, 5), come ci si sarebbe potuto aspettare e come faranno poi i giustiniani (cfr. il titolo del *Codex Iustinianus* 9, 8, *ad legem Iuliam maiestatis*, in cui la *Lex quisquis* è collocata come quinta costituzione)⁷.

In questo contributo vorrei per l'appunto concentrare l'attenzione proprio sulla collocazione sistematica della *Lex quisquis* nel Codice Teodosiano.

the death of Justinian, 1, London 1923 (rist. New York 1958) 118; KÜBLER, *s.v. Maiestas*, cit., 554; HONORÉ, *Entropius' Lawyer*, cit., 191; *contra* già GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 110 ss., e più di recente R. A. BAUMAN, *Some Problems*, cit., con impostazione innovativa, su cui torneremo *infra*; segue la tesi di Bauman, con linea però dubitativa, SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 62 s.; sostanzialmente non prende posizione SPERANDIO, *Dolus*, cit., 200 s. n. 33 e 34.

⁶ SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici*, cit., 64 s., la quale osserva giustamente che l'estensione della tutela maiestatica a tali soggetti introduceva un'anomalia vera e propria «della quale il legislatore doveva essere ben consapevole, visto che trovò necessario introdurre una giustificazione (*et ipsi pars corporis nostri sunt*)», in riferimento almeno ai senatori, sicché «l'estensione fu giustificata ... con la considerazione che essi [i senatori] costituivano, idealmente, una parte del corpo dell'Imperatore: si sarebbe dunque realizzata una estensione del meccanismo protettivo, in quanto l'offesa fatta ai sottoposti si rifletteva immediatamente sull'Imperatore».

⁷ BASSANELLI SOMMARIVA, *C. Th. 9.5.*, cit., 118, rilevato che «nessuna delle leggi, tutte emanate in oriente, con cui gli imperatori hanno esteso il regime del *crimen maiestatis* ad altre ipotesi, ampliandone quindi il contenuto, è stata collocata dai compilatori teodosiani sotto la rubrica *ad legem Iuliam maiestatis*, là dove era lecito supporre fosse la loro sede naturale», conclude (ivi, 119) «che la cancelleria imperiale d'oriente non ha inteso ampliare la portata del *crimen maiestatis*, così come strutturato sulla base della *lex Iulia* ed alle successive modifiche, ma più semplicemente ha voluto estendere la particolare disciplina, processuale e sanzionatoria, propria di questo reato, ad altre fattispecie, che di volta in volta si riteneva di punire nel modo più severo». Vedremo peraltro nel corso di questa ricerca che nel caso specifico della *Lex quisquis* la collocazione nel tit. C.Th. 9, 14 *ad legem Corneliam de sicariis* aveva lo scopo di togliere ogni dubbio sul ridimensionamento dell'apparato sanzionatorio originariamente da essa previsto.

Avverto subito che per comprendere meglio la scelta dei compilatori teodosiani occorre, a mio giudizio, partire dal tema delle sanzioni di carattere ereditario e in genere patrimoniale previste per il coniuge superstite e per i discendenti dei rei (e non solo); mi pare infatti che l'analisi di queste misure sanzionatorie e della loro successiva abrogazione (o quanto meno ridimensionamento) nel 399 a opera di CTh. 9, 40, 18, possa consentire di avanzare qualche ipotesi per tentare di spiegare la collocazione di CTh. 9, 14, 3 nel tit. *ad legem Corneliam de sicariis* del Teodosiano e di conseguenza per tentare di chiarire meglio la posizione che i compilatori teodosiani potevano aver assunto in riferimento all'estensione del *crimen maiestatis* prevista dalla costituzione. A tal fine occorrerà prendere anche in esame il non semplice problema del metodo seguito dai compilatori nella redazione del codice, per cercare di comprendere se, in che misura e con quali accorgimenti, essi, nel lavoro di raccolta di *omnes edictales generales constitutiones ...* (CTh. 1, 1, 6 pr.) che era stato loro affidato dall'imperatore e che necessariamente doveva comprendere anche le costituzioni abrogate o superate, potevano dare opportuno rilievo a quello che ai loro occhi era il diritto vigente, in modo che esso potesse emergere con la maggiore chiarezza possibile all'esame degli operatori giuridici cui il codice era principalmente destinato.

Dico subito che l'analisi, a mio giudizio, porta a concludere che nel nostro caso la scelta sistematica dei compilatori non è affatto casuale o dovuta a mera imprecisione, ma è il frutto di un'accorta applicazione delle istruzioni loro impartite per la redazione del codice, di un'attenta considerazione della portata sanzionatoria della *Lex quisquis* dopo l'intervento correttivo/abrogativo di CTh. 9, 40, 18 e quindi di una scrupolosa valutazione di quale fosse la residua estensione di applicabilità della legge.

2. Il contenuto sanzionatorio della *Lex quisquis*

La *Lex quisquis*, come detto, punisce alla stregua del *maiestatis reus* chiunque ordisca congiure tramite l'organizzazione di *factiones*, a cui partecipino militari o privati o barbari, al fine di uccidere gli *inlustres* che partecipano ai *consilia* e al *consistorium* del principe, i senatori e i più stretti collaboratori dell'imperatore (... *cuiuslibet postremo nobis militat ...*)⁸. Senza addentrarci in un'analisi particola-

⁸ Per I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 109 s. con questa frase la costituzione intendeva riferirsi ai funzionari «palatinis dignitatibus fungentes», quali il *comes domesticorum*, il *castrensis sacri palatii*, il *primicerius notariorum*, i *magistri scriniarum* e inoltre anche ai «provinciales administratores sive civiles sive militares», menzionando a sostegno dell'inclusione di questi ultimi la *lex Iulia maiestatis* la quale «is maiestatis olim tuebatur, cuius dolo malo consilium initum esset, quo quis Magistratus Populi Romani, quive imperium potestatemve habebat, occideretur».

reggiata della fattispecie criminosa prevista⁹, basti qui osservare che la legge si esprime in modo piuttosto ambiguo nel descrivere il reato (si noti specialmente il tratto: ... *de nece ... cogitarit, eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt*)¹⁰, tanto che si è a lungo discusso se C.Th. 9, 14, 3 intendesse punire anche la mera e sola intenzione di commetterlo¹¹. In proposito Marco Urbano Sperandio¹², anche sulla scorta dell'antico ma sempre ricchissimo e puntuale commento di Gotofredo, approfondendo l'analisi dei lemmi *cogitatio/cogitare*, ha notato, mi pare persuasivamente, come «nelle fonti il termine *cogitatio* fosse spesso usato, in riferimento al *crimen maiestatis* per indicare la congiura, la *factio*, non il mero proposito interiore»¹³, riconducendo in sostanza sul punto la nostra legge alla secolare tradizione in materia di *crimen maiestatis*¹⁴.

Ciò posto, veniamo al tema delle sanzioni, che è quello che più direttamente rileva ai nostri fini. La pena prevista per il reo è quella di morte, con la confisca di tutti i suoi beni (*ipse quidem utpote maiestatis gladio feriatur boni eius omnibus fisco nostro addictis*). L'equiparazione al *maiestatis reus* ha come prima conseguenza che i discendenti/eredi non abbiano alcun diritto, neppure parziale, al patrimonio del condannato. Non si tratta peraltro di una novità: la condanna a morte comportava di norma la perdita della c.d. *testamenti factio activa* e in linea di principio la *publicatio* o *proscriptio bonorum*, alcune costituzioni precedenti avevano

⁹ In merito v., per tutti, i contributi di SPERANDIO, *Dolus*, cit., 200 ss. e di SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 57 ss.

¹⁰ SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 66, rileva come non si debba «trascurare il fatto che i burocrati imperiali risultavano ora coperti dalla tutela maiestatica solo nella circoscritta ipotesi del complotto per la commissione di omicidio e non anche per le altre condotte tradizionalmente ritenute lesive della maestà imperiale, quali la pronuncia di frasi offensive, la diffusione di scritti diffamatori, l'oltraggio alle immagini, etc.».

¹¹ In proposito v. la discussione della precedente letteratura e delle fonti in SPERANDIO, *Dolus*, cit. 201 ss.; cfr. anche SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 58 ss.

¹² SPERANDIO, *Dolus*, cit. 201 ss.

¹³ SPERANDIO, *Dolus*, cit., 202 con rinvio alle fonti; v. anche SOLIDORO MARUOTTI, *Profili* cit., 60, secondo cui «la *lex quisquis* sanzionava ... gli atti attraverso i quali il proposito di assassinare i collaboratori imperiali si rendeva all'esterno riconoscibile e dunque l'orditura di fazione o società», vale a dire l'organizzazione di un gruppo di persone legate da un accordo, ed eventualmente da un giuramento, al fine di realizzare l'omicidio (cospirazione per assassinare)».

¹⁴ SPERANDIO, *Dolus*, cit., 208: «Tuttavia, appurato che in C.Th. 9.14.3, come in ogni altra fonte relativa al *crimen maiestatis*, non si punisce la semplice intenzione di commettere il delitto, occorre anche escludere che la *lex Quisquis* possa esprimere un principio generale di punibilità del tentativo: ciò discende non soltanto dal rilevato carattere di 'legge di circostanza' del provvedimento di Arcadio, ma anche dalla natura stessa della congiura la quale è certo un tentativo, ma un tentativo *sui generis*, non potendo che essere punito prima dell'*effectus* divisato»; cfr. anche J. GAUDEMET, *De la responsabilité pénale dans la législation postclassique*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli 1984, 2752.

però concesso ai discendenti fino al terzo grado, e con qualche limitazione agli ascendenti e ai collaterali, di succedere nell'eredità del condannato, con l'eccezione dell'ipotesi di condanna *ex crimine maiestatis aut magicae*¹⁵. CTh. 9, 42, 8 e CTh. 9, 42, 9 — emanate a Tessalonica dalla cancelleria di Teodosio I il 17 giugno del 380 e forse facenti parte di uno stesso provvedimento legislativo — dettano complesse regole per la divisione del patrimonio dei condannati rispettivamente alla deportazione o ad altra pena non meglio precisata comportante la *proscriptio*, fissando le quote da distribuirsi tra il fisco, i discendenti (figli e nipoti, anche *ex filia*) e il condannato stesso cui è lasciata la parte minore. Peraltro CTh. 9, 42, 8, 3 fa eccezione per i condannati alla deportazione per *crimen maiestatis*, per i quali è prevista la confisca di tutto il patrimonio, tranne una quota pari a un sesto destinata a figli e nipoti. La maggiore severità per tali condannati è giustificata da CTh. 9, 42, 8, 3 con una motivazione (*ipsum vero in tam atroci facinore convictum non solum deportatione, sed egestate puniri conveniet*), che ha evidente assonanza con quella riportata da CTh. 9, 14, 3 pr. per giustificare le ben più gravi misure punitive previste da essa non solo e non tanto per i diretti autori del crimine (che subiscono la condanna a morte), ma per i loro stessi figli, per i quali oltre alle incapacità successorie si giunge sino al punto di stabilire il divieto di assumere cariche pubbliche (... *sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut is perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio et vita supplicio*). In ogni modo la disposizione di CTh. 9, 42, 8, 3 riguarda il caso in cui il reo di *maiestas* sia condannato solo alla *deportatio*. Nell'ipotesi di condanna a morte avrebbe dovuto prevalere la regola generale che prevedeva la confisca completa dei beni del condannato e la conseguente mancata apertura di qualsivoglia tipo di successione, sia pure *ab intestato*, a favore dei figli.

La *Lex quisquis* è però particolarmente vessatoria nei confronti dei discendenti del condannato, giungendo a sostenere che gli stessi figli, ancorché evidentemente estranei al reato, sarebbero stati meritevoli di subire la pena di morte e che solo per la *lenitas imperatoria* sono mantenuti in vita: *fili vero eius* [cioè del reo], *quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuantur* ... (CTh. 9, 14, 3 pr.). Vi è qui l'affermazione di una sorta di 'ereditarietà' del crimine, che pare posta a giustificazione delle gravi sanzioni previste sul piano soprattutto successorio a carico dei discendenti e del coniuge superstite¹⁶.

¹⁵ V. CTh. 9, 42, 2 del 356; cfr. anche CTh. 9, 42, 4 del 358; CTh. 9, 42, 6 del 364; CTh. 9, 42, 10 del 383.

¹⁶ BASSANELLI SOMMARIVA, *C. Th. 9.5.*, cit., 118, osserva come tale atteggiamento abbia «sicure connotazioni politiche, teso a colpire e neutralizzare l'eredità spirituale degli oppositori sconfitti, rendendo impotenti coloro che potrebbero raccogliertela». D'altro canto le sanzioni di tipo, per così dire, civilistico previste da CTh. 9, 14, 3 nei confronti dei discendenti del reo, sono comparabili a quelle previste dalla legislazione tardoantica per gli eretici o gli apostati: perdita

Non solo infatti è prevista, come da tradizione, la confisca di tutti i beni del condannato, ma si sancisce altresì:

- la totale incapacità a succedere dei figli maschi nell'eredità della madre, degli ascendenti e dei prossimi congiunti, sia in linea di successione legittima o pretoria, sia *ex testamento* (CTh. 9, 14, 3 pr.: *a materna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni*);
- l'incapacità degli stessi di succedere ad estranei per via testamentaria (*ibid.*: *testamentis extraneorum nihil capiant*);
- le figlie, indipendentemente dal loro numero, potranno succedere alla madre solo nei limiti della quarta Falcidia (CTh. 9, 14, 3, 2: *ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata sive intestata defecerit*);
- l'invalidità delle emancipazioni, sia dei figli maschi sia delle figlie, poste in essere dopo l'emanazione della legge (CTh. 9, 14, 3, 4);
- la nullità delle costituzioni di dote, delle donazioni e delle alienazioni di qualsivoglia bene, siano esse o meno fraudolente, compiute a partire dal momento in cui i rei hanno dato inizio alla congiura (CTh. 9, 14, 3, 4: *dotes donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore quolibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint, nullius esse momenti*);
- le mogli potranno recuperare la dote, ma andranno devoluti al fisco, una volta che si sia estinto il diritto di usufrutto loro spettante, tutti quei beni che esse abbiano ricevuto in donazione dal marito con l'obbligo di trasferirli ai figli, sempre che tali donazioni non siano nulle in base a quanto appena sopra disposto; la quarta Falcidia riservata alla figlie dovrà essere calcolata tenendo anche conto di tali beni (CTh. 9, 14, 3, 5: *uxores sane praedictorum recuperatas dotes, si in ea condicione fuerint, ut, quae a viris titulo donationis acceperint, filiis debeant reservare, tempore quo ususfructus absumitur omnia ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant, quae iuxta legem filii debebantur: Falcidia etiam his rebus filiabus tantum, non etiam filiis deputata*);
- il divieto per i figli maschi di assumere cariche pubbliche (*ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant*).

Infine la legge estende le sanzioni predette a tutti coloro che hanno in qualche misura collaborato al compimento del crimine e ai loro figli: *id,*

della *testamenti factio activa*, incapacità di ricevere *ab intestato*, trasmissione dei loro beni ai parenti prossimi solo se questi ultimi siano cattolici (v., per es., CTh. 16, 5, 7 del 381; CTh. 16, 5, 17 del 389; CTh. 16, 5, 18 sempre del 389; CTh. 16, 5, 25 del 395; CTh. 16, 5, 49 del 410); divieto di concludere contratti di compravendita o di disporre per donazione (CTh. 16, 5, 65 del 428); su queste misure v. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*², Napoli 1985, 87 ss., 105 ss.; ID., *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 286 ss.

quod de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus consociis ac ministris filiiisque eorum simili severitate censemus (CTh. 9, 14, 3, 6). La misura sembrerebbe punire i semplici compartecipi, per così dire ausiliari, dell'azione criminosa, alla stessa stregua di coloro che hanno ideato e dato inizio alla *factio* (*quisquis ... scelestam inierit factionem*) o hanno prestato o fatto prestare giuramento a favore di essa (*aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit*), di cui al *principium* della costituzione.

3. *Lex quisquis e vetera iura*

Dalla sintetica esposizione del contenuto della *Lex quisquis* sopra delineato, emerge con evidenza l'asprezza dell'apparato sanzionatorio posto in essere. È chiara la volontà di colpire i soggetti, pur estranei al crimine, appartenenti alle famiglie dei colpevoli con misure di tipo patrimoniale durissime: in particolare i figli maschi sono privati di qualsivoglia diritto successorio, non solo e non tanto in relazione all'eredità dismessa dal padre condannato, ma anche in relazione alle aspettative ereditarie nei confronti del patrimonio materno o degli altri parenti in linea retta e collaterale, nonché *iure testamento* nei confronti degli estranei; le figlie femmine hanno un trattamento meno severo, ma comunque anche per loro la scure sulle aspettative ereditarie *e parte matris* è molto pesante.

Si può notare anche la minuziosa accuratezza con cui, al fine di evitare possibili lacune, vengono enunciate le incapacità a succedere introdotte; essa sembra denotare una conoscenza tecnica puntuale del diritto successorio in genere e del diritto patrimoniale di famiglia in particolare e, pur in un contesto retorico piuttosto intenso — stante la natura 'politica' del provvedimento — il linguaggio impiegato per normare le conseguenze strettamente giuridiche è tecnicamente adeguato e preciso¹⁷. È degno d'attenzione in tale ambito anche il richiamo alla *infirmitas sexus* per motivare la minore severità nei riguardi delle figlie. Pur essendo argomento piuttosto generico e usuale, tale richiamo non può non far pensare agli impieghi della stessa o di simili espressioni rinvenibili nelle fonti giuridiche: da Paul. *l. sing. d. iur. et fact. ignor.* D. 22, 6, 9 pr. (... *minoribus viginti quinque annis ius ignorare permissum est. Quod et in feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem dicitur*), a Marc. *l. sing. de delatoribus* D. 49, 14, 18 pr. (*deferre non possunt mulieres propter sexus infirmitatem, et ita sacris constitutionibus cautum est*) e Ulp. 29 *ad ed.* D. 16, 1, 2, 3 (... *infirmitas enim feminarum, non calliditas auxilium demeruit*) o infine alla stessa *levitas animi* delle Istituzioni giuridiche (Gai. 1, 144 e 190) pur menzionata criticamente

¹⁷ HONORÉ, *Eutropius' Lawyer*, cit., 172 s.; 185 ss., insiste sulla precisione tecnica del linguaggio giuridico delle costituzioni emanate dalla cancelleria tra il 396 e il 399, sotto l'influenza di Eutropio.

dal giurista. Non è forse eccessivo dedurne che nella Cancelleria orientale dell'epoca la preparazione giuridica fosse piuttosto seria e basata, com'è del resto naturale, sullo studio e sulla frequentazione delle opere dei giuristi antichi¹⁸. Nello stesso senso sembra deporre il richiamo agli *iura*, citati dalla costituzione per (ri)affermare il principio secondo cui devono essere puniti allo stesso modo la *voluntas sceleris* e il reato consumato (CTh. 9, 14, 3 pr.: *eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt*), principio che sembra adombrato anche nel punto in cui si prevede la nullità degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal reo a partire dal momento in cui la congiura ha avuto inizio (CTh. 14, 9, 3, 4: ... *quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint* ...) e non già dal momento della condanna com'era generalmente per gli altri reati.

Il rinvio agli *iura* sembra indicare in questo caso che la costituzione intendeva muoversi sulla scia della consolidata e tradizionale applicazione delle norme in tema di *crimen maiestatis*, così come esse erano state tramandate appunto dagli *iura*¹⁹. È sufficiente in proposito il richiamo a Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48, 4, 1, il passo ulpiano che apre il titolo 48, 4 *Ad legem Iuliam maiestatis* del Digesto e che riporta assai verosimilmente il dettato originario — o a esso molto vicino — della *lex Iulia*²⁰:

D. 48, 4, 1, 1 *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis*

¹⁸ HONORÉ, *Entropius' Lawyer*, cit., 186, nota nelle costituzioni del periodo 396 – 399 (cui appartiene la *Lex quisquis*) una certa enfasi sull'autorità del diritto antico, con formule quali *iuxta antiqui iuris formam* (CTh. 3, 30, 6, 1, del 396, in tema di doveri del tutore in ordine all'amministrazione dei beni del pupillo), *ius antiquum* (CTh. 3, 12, 3, del 396, sulla confisca delle doti in caso di matrimoni incestuosi: la costituzione, tra l'altro, fa ben due volte riferimento a '*iura*' e '*leges*': ... *sive testato sive intestato legibus ei et iure succedant* ...; ... *ut his tantum personis pro iuris ac legum quod voluerit arbitrio relinquat* ...); CTh. 4, 4, 3, 3, sempre del 396, in tema di forma del testamento, cita addirittura l'opinione di Scevola: *nec si quid ex munificentia morientis fuerint consecuti, infructuosum subscribentes facient testamentum, cum hoc auctorem prudentissimum iuris consultorum non sit ambiguum Scaevolam conprobasse*; queste formule, e comunque i richiami al *ius antiquum* — qui, come in altre fonti giuridiche tardoantiche — meriterebbero uno studio apposito che tenesse anche conto, nei limiti in cui ciò è ricostruibile, degli sviluppi e delle diversità riscontrabili nel corso del tempo nelle varie cancellerie che si sono succedute nelle corti imperiali.

¹⁹ Per quanto dirò subito, mi sembra troppo generica la posizione di P. BIANCHI, *Iura-leges*. *Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia.*, Milano 2007, 172, che, sia pure dubitativamente, ritiene che «il lemma *iura* [di CTh. 9, 14, 3 pr.] equivarrebbe al termine *leges* [di CTh. 9, 26, 1]» e che entrambi i lemma avrebbero il significato di «antiche norme».

²⁰ V., per tutti, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 190 s., con rinvio a ulteriore letteratura e fonti.

*interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quoque coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio [Momm-
sen: ins. dolo] malo consilium inicum erit, quo quis magi-
stratus populi Romani quive imperium potestatemve habet
occidatur: quoque quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi
Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes
populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit
concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.*

Nel passo si possono rintracciare alcuni elementi, per così dire costitutivi, della fattispecie criminosa che ritornano nella *Lex quisquis* sia pure reinterpretati e piegati agli scopi del legislatore del 397. In particolare vi è una certa assonanza della legge di Arcadio con l'antica previsione dell'attentato alla vita dei magistrati come ipotesi di *crimen maiestatis*²¹ e si nota in entrambe le fonti la sottolineatura che l'autore del crimine è propriamente colui a opera e a iniziativa del quale si è dato inizio o comunque si è intrapreso il disegno criminoso (cfr. *cuius opera dolo malo consilium inicum erit* di Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48, 4, 1, 1, con *quisquis ... scelestam inierit factionem* dell'incipit di CTh. 14, 9, 3 pr.). Inoltre la retroattività di misure patrimoniali accessorie alla confisca erano già state in precedenza previste da costituzioni e rescritti imperiali, com'è ricordato da un passo di Marciano, *l. primo de publicis iudiciis titulo ad legem Iuliam maiestatis*, che stranamente è citato testualmente, insieme a un passo di Paolo, *de publicis iudiciis*, all'interno di una stessa costituzione, C. 9, 8, 6, che nel Codice giustiniano segue immediatamente la *Lex quisquis* (C. 9, 8, 5) e chiude il titolo relativo alla *maiestas*. Tale costituzione era forse originariamente redatta in greco e di essa non ci è pervenuto il testo, se non appunto per le due citazioni giurisprudenziali predette²². La motivazione marcianea della retroattività, *nam ex quo sceleratissimum consilium cepit, exinde quodammodo sua mente punitus est*, è data in relazione al contesto speciale dell'esperimento dell'accusa di *maiestas* contro l'imputato defunto, che

²¹ L'argomento è preso in considerazione anche da GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 109 s., per circoscrivere meglio la figura cui si riferisce la frase *cuiuslibet postremo qui nobis militat* di CTh. 9, 14, 3 pr.: cfr. *supra* n. 8.

²² Su C. 9, 8, 6 e sulla sua peculiarità v., anche per rinvio ad altra letteratura, E. VOLTERRA, *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in «RIDA» 2 (1949) [*Mélanges de Visscher*, II] 485-500, 488 ss. (ora in, *Scritti giuridici*, VII, Napoli 1999, 305-320, 308 ss.); R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1968, 165 s. n. 1; BASSANELLI SOMMARIVA, *C. Th. 9.5.*, cit., 115 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *Due giuristi severiani per un imperatore sconosciuto*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*» 4 (1974), 13 ss. [ora in, *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach 2001, 93 ss.]; S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: 'reverentia antiquitatis' e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del codice*, Bologna 2010, 8 n. 2.

sarebbe stata prevista, in deroga al principio che la morte estingue il reato²³, da una costituzione di Marco Aurelio. Lo scopo pratico era evidentemente quello della confisca dei beni nel frattempo pervenuti agli eredi. Una motivazione simile è menzionata in un passo di Paolo, 1 *Ad leg. Iuliam* D. 40, 9, 15 pr. — inserito dai compilatori nel titolo *Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam* — che in merito alla validità delle manumissioni compiute dall'accusato di *maiestas* prima della condanna, ricorda un rescritto di Caracalla che ne dichiarava l'invalidità, giacché *ex eo tempore, quo quis propter facinorum suorum cogitationem iam de poena sua certus esse poterat, multo prius conscientia delictorum, quam damnatione ius dandae libertatis amisisse*. Non è qui il luogo di discutere il significato del richiamo alla *cogitatio* nel passo paolino e alla *mens* (*quodammodo sua mente*) in quello marciano — su cui si può rinviare alle considerazioni di Sperandio²⁴ —, né è possibile approfondire il problema del loro eventuale o apparente contrasto con il principio *cogitationis poenam nemo patitur* pur proclamato nelle fonti (v., spec., Ulp. 3 *ad ed.* D. 48, 19, 18); preme piuttosto evidenziare la consonanza terminologica e, credo concettuale, tra i passi giurisprudenziali di Marciano e di Paolo con il testo della *Lex quisquis*, in particolare nel punto in cui è disposta la revoca di doti, donazioni e alienazioni (CTh. 9, 14, 3, 4): *dots donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore qualibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti*.

Ai fini del confronto, per così dire, con gli *iura* è, a mio giudizio, anche di sicuro rilievo ai nostri scopi l'elaborazione giurisprudenziale in tema di *Lex Cornelia de sicariis*²⁵, che traendo spunto da un rescritto di Adriano — il cui contenuto è peraltro variamente discusso dagli studiosi²⁶ — giunge con Callistrato 6 *de cognit.* D. 48, 8, 14 a enunciare, forse con eccessiva semplificazione

²³ Sul punto cfr. Ulp. 8 *disput.* D. 48, 4, 11 che significativamente chiude il tit. *Ad legem Iuliam maiestatis: is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur ...*

²⁴ SPERANDIO, *Dolus*, cit., 203 ss., con discussione anche della precedente letteratura, il quale conclude (ivi, 207 ss.) — mi pare persuasivamente — che i termini *consilium* e *cogitatio* sono «perfettamente fungibili» e che entrambi non abbiano «il significato di 'elemento psichico interiore', ma quello, più volte attestato, di 'complotto', 'cospirazione', 'congiura'», cosicché la frase di CTh. 9, 14, 3, 4 *ex eo tempore ... quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint*, si riferirebbe al momento stesso della congiura e non già a quello in cui è sorta nell'animo del colpevole l'intenzione di commettere il crimine (come pure è stato sostenuto, per esempio da KÜBLER, s.n. *Maiestas*, cit., 555); cfr. anche SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 60 ss.

²⁵ Cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48, 81, 3; Ulp. 7 *de off. proc.* Coll. 1, 6, 1-4; Paul. Sent. 5.23.3 (= Coll. 1, 7, 1); Call. 6 *de cognit.* D. 48, 8, 14.

²⁶ V. per tutti, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 261 ss., con ampio rinvio a fonti e letteratura, a cui *adde* SPERANDIO, *Dolus*, cit., 105 ss.

(non sappiamo quanto attribuibile al giurista e quanto ai compilatori)²⁷, il principio *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus*, cui sembra poter avere attinenza la frase *eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt* di CTh. 9, 14, 3 pr.²⁸: si tratta, a ben vedere, di una traccia, se pur labile, che può concorrere a spiegare — in aggiunta alle ulteriori motivazioni su cui ci soffermeremo più avanti — la scelta dei compilatori di inserire la nostra costituzione per l'appunto nel titolo *Ad legem Corneliam de sicariis*.

4. *L'intervento correttivo di CTh. 9, 40, 18: ibi esse poenam, ubi et noxa est*

Dall'esame sopra svolto emergono, a mio parere, due caratteristiche principali della *Lex quisquis*:

- la puntuale conoscenza della tradizione giurisprudenziale in tema di *crimen maiestatis* e in genere di diritto criminale, sia, com'è ovvio, quando il dettato normativo ne segue sostanzialmente le prescrizioni, sia quando consapevolmente se ne discosta;
- la ricerca minuziosa e pervasiva di modalità punitive di carattere patrimoniale per colpire tutti i prossimi congiunti del colpevole, e in particolar modo i figli maschi, così da imputare in qualche misura alla sua stessa famiglia le conseguenze sanzionatorie della commissione del crimine.

Ora, se l'estensione del *crimen maiestatis* anche al caso di congiure per attentare alla vita dei *senatores*, degli *inlustres* e dei principali collaboratori del principe, poteva essere di per sé anche ritenuta non vessatoria o inusuale, in quanto in linea con l'antica normativa che considerava *maiestas* la condotta di colui che *opera consilio (dolo) malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur* (Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48, 4, 1, 1), è invece verosimile che fosse in grado di suscitare potenzialmente forti ostilità un apparato sanzionatorio così ampio e tutto volto a colpire ad amplissimo spettro gli interessi patrimoniali più diretti ed intimi di soggetti, quali i congiunti del colpevole, che in linea di principio potevano anche essere del tutto estranei alla congiura e ignari di essa. Non è perciò da escludere che tale ostilità si sia tradotta in pressioni per abrogare CTh. 9, 14, 3 o almeno per diminuirne l'impatto sanzionatorio.

²⁷ È appena il caso di sottolineare che il principio sinteticamente affermato da Callistrato, così come dalle altre fonti giurisprudenziali citate, va inteso, ai nostri fini, nell'ottica del legislatore tardoantico.

²⁸ Si noti che un'espressione simile (*neque aliud inter coeptum ambitum atque perfectum esse arbitretur, cum pari sorte leges scelus quam sceleris puniant voluntatem*) si trova in chiusura di CTh. 9, 26, 1 una costituzione in tema di *crimen ambitus*, emanata dalla cancelleria orientale il 16 febbraio del 397, circa sei mesi prima di CTh. 9.14.3 che è datata 4 settembre dello stesso anno. Su CTh. 9, 26, 1, in relazione al tema del tentativo, indagato specificamente dall'A., v. SPERANDIO, *Dolus*, cit., 209 ss.

Da tempo, come detto, si è posto in luce che CTh. 9, 14, 3 è un provvedimento c.d. ‘di circostanza’, in quanto verosimilmente emanato per volontà determinante del *praepositus sacri cubiculi* Eutropio, il cui unico scopo sarebbe stato quello di stroncare una congiura ordita ai suoi danni o comunque di prevenire con la minaccia di sanzioni durissime eventuali cospirazioni da parte di coloro che in quel momento erano ostili alla sua relevantissima influenza sull'imperatore²⁹. Questa caratteristica, su cui in linea di massima concordano gli studiosi pur nella loro diversità di impostazioni sulla ricostruzione del contesto storico e degli avvenimenti che portarono all'emanazione della legge³⁰, può facilmente spiegare come, una volta caduto Eutropio nel corso del 399³¹, la cancelleria imperiale si affretti a intervenire, emanando il 25 luglio di quell'anno CTh. 9, 40, 18:

²⁹ La figura di Eutropio va inquadrata nel momento storico-politico della *pars Orientis* alla fine del IV secolo, caratterizzato da un forte contrasto tra sostenitori di una politica filo-barbarica e oppositori di essa: per una sintesi degli avvenimenti storici v., per tutti, A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)* (trad. it.), Milano 1973, 1, 230 ss. La politica di Eutropio, stretto tra le pressioni occidentali di Stilicone e i barbari stanziati a Costantinopoli e capeggiati dal *magister militum* Gainas, è stata rivalutata da S. MAZZARINO, *Stilicone*², Milano 1990, 135 ss., che gli attribuisce la volontà di «rinvigorire e potenziare l'autorità dello stato», anche a livello periferico, allo scopo di impedire le derive di autonomismo locale; in tale prospettiva Eutropio si sarebbe opposto ai *potentiores*, considerati «da grande forza decentratrice, i grandi nemici del governo centrale» (ivi, 137). L'emanazione della *Lex quisquis* potrebbe anche essere letta alla luce di questa ricostruzione, come misura di salvaguardia appunto del 'governo centrale', rispetto alle forze localistiche a esso ostili. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari 2006, 222 ss. ritiene che la politica imperiale di fine IV — inizio V sec., di cui Eutropio fu appunto uno dei protagonisti, condusse al «fallimento dell'integrazione gotica».

³⁰ Si segnala in particolare per la sua originalità la ricostruzione di R. A. BAUMAN, *Some Problems*, cit., spec. 55 ss. (cfr. però ID., *The Leges iudiciorum publicorum*, cit., 229), secondo cui la *Lex quisquis* sarebbe stata elaborata anteriormente al 397, durante la prefettura del pretorio di Rufino, e rifletterebe il momento di forti tensioni tra la *pars Occidentis*, controllata da Stilicone, e l'Oriente; sempre secondo R. A. Bauman, sarebbe stata emanata una sorta di 'Urgesetz' sotto l'influsso di Rufino, poi abrogata dopo la sua caduta in disgrazia con la *rescissio* dei suoi atti disposta forse da CTh. 9, 42, 15 del 396; la legge non avrebbe contenuto in origine il richiamo alla *maiestas* in riferimento alla pena (*ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatu*), il che giustificerebbe il fatto che i compilatori del Teodosiano non l'abbiano collocata nel titolo dedicato al *crimen maiestatis*, bensì in quello relativo all'omicidio; nel 397 il prefetto del pretorio successore di Rufino, Eutichiano, avrebbe di nuovo emanato, con modifiche, la vecchia legge voluta da Rufino. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili* cit., 62 s., non esclude la verosimiglianza della congettura di R. A. Bauman, pur esprimendo molta cautela in proposito.

³¹ La caduta di Eutropio è in genere fissata nell'estate del 399, considerando in sostanza la data di CTh. 9, 40, 18 come termine *ante quem*: v., per es., MAZZARINO, *Stilicone*, cit., 149 e n. 43; peraltro CTh. 9, 40, 17, la costituzione con cui vennero assunti provvedimenti punitivi contro di lui (confisca dei beni, *rescissio* dei suoi atti, revoca del consolato e delle altre titolature, distruzione delle statue ed esilio a Cipro) è databile al 17 agosto di quell'anno: così O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für*

CTh. 9, 40, 18 [=Brev. 9, 30, 4]. IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Sancimus ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos, notos, familiares procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim adfinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur.* DAT. VIII. KAL. AUG. CONSTANTINOPOLI, THEODORO V. C. COS. (25 luglio 399). INTERPRETATIO. *Poenam illam tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, adfines vel amici, familiares vel noti, si consocii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo de propinquitate criminosis aut de amicitia timeat, nisi qui scelus admiserit.*

La costituzione, così com'è conservata dal Teodosiano, afferma il principio della responsabilità penale personale con la solenne espressione *ibi esse poenam, ubi noxa est*³². Che anch'essa però sia una costituzione 'di circostanza', emanata per correggere, se non per abrogare CTh. 9, 14, 3 risulta con una certa chiarezza³³ se si confrontano sia il contenuto, sia il linguaggio dei due

die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart 1919 (rist. anast. Frankfurt am Main 1964), 103 e 299. Il fatto che sia stata emanata prima CTh. 9.40.18 rispetto alla costituzione che puniva Eutropio potrebbe forse indicare che il problema dell'abrogazione, o comunque del ridimensionamento, della *Lex quisquis* era considerato più urgente ancora delle disposizioni punitive contro il *praepositus sacri cubiculi*; mi sembra meno probabile che CTh. 9, 40, 18 sia da interpretare come testimonianza dell'ultimo tentativo di Eutropio di riacquistare consenso (un dubbio in tal senso è sollevato da HONORÉ, *Eutropius' Lawyer*, cit., 192, che pure non esclude l'interpretazione comunemente accolta).

³² Lo stesso principio è affermato da CTh. 9, 42, 15, emanata il 3 agosto 396, tre anni prima di CTh. 9, 40, 18, che esclude le dote e le donazioni obnuziali del marito o di suoi parenti dalla confisca seguita alla condanna penale, prevedendo a favore della moglie il diritto di ritenzione su tali cespiti e di rivendica nei confronti del fisco: *si quis posthac stilum, quod absit, proscriptionis exceperit, solus criminis sui solvat poenas: neminem habeat in bonorum amissione consortem.* (...) *Tam longe enim unusquisque a metu ac poena abesse debet, quam alienus a crimine est:* cfr. anche l'Interpretatio: *Quicumque damnari proscribique meruerit, ab eius facultatibus bona uxoria sequestrentur ... quia mariti crimine uxor non potest obligari.* Per l'ipotesi di BAUMAN, *Some Problems*, cit., 56, che CTh. 9, 42, 15 sia parte della costituzione che avrebbe disposto la *rescissio* degli atti di Rufino v. *supra* n. 30. Ora, la morte di Rufino è databile al 27 novembre 395 (v. «PLRE» I, 780, s.v. *Rufinus* 18, con citazione delle fonti in merito) e sembra poco plausibile che l'eventuale *rescissio actorum* abbia tardato sino all'agosto dell'anno successivo; piuttosto si potrebbe ricollegare la costituzione alla notizia, tramandata per esempio da Zosimo (5, 8, 2), secondo cui la moglie di Rufino si era rifugiata dopo la morte del marito in una chiesa assieme alla figlia e aveva poi ottenuto da Eutropio il permesso di lasciare la capitale e di stabilirsi a Gerusalemme; si potrebbe in via del tutto congetturale pensare che CTh. 9, 42, 15 sia stata emanata *ad personam* per evitare alla vedova di Rufino le più gravi conseguenze della confisca dei beni del marito (cfr. sempre Zos. *loc. cit.*, che afferma che lo stesso Eutropio avrebbe incamerato molti beni di Rufino).

³³ Anche se ovviamente non abbiamo — è persino superfluo ricordarlo — il testo originario della costituzione, che forse poteva diffondersi maggiormente, come solitamente accadeva, sull'*ocasio legis* e sulle motivazioni del provvedimento.

provvedimenti. CTh. 9, 40, 18 infatti, dopo l'affermazione iniziale e quasi come sua diretta conseguenza, prevede l'esclusione dei *propinqui, noti, familiares* dei rei da conseguenze sanzionatorie e insiste sul fatto che l'*adfnitas* e l'*amicitia* non costituiscono di per sé ammissione di colpevolezza. Sul piano linguistico appare di un certo rilievo la menzione di *societas*, termine già impiegato da CTh. 9, 14, 3, 4 quasi come sinonimo di fazione (*de inennda factione ac societate cogitaverint*), mentre in CTh. 9, 40, 18 sta a indicare una vicinanza di parentela o di amicizia o di conoscenza con il reo, che di per sé sola non è sufficiente a fondare la colpevolezza, o, per usare una terminologia moderna, a dimostrare il concorso nel reato (*quos reos sceleris societas non facit*).

Insomma, vari indizi suggeriscono un rapporto stretto fra i due testi legislativi. Certo è che nell'attuale stesura CTh. 9, 40, 18 non sembra abrogare totalmente CTh. 9, 14, 3³⁴, ma sembra intervenire soltanto, come già rilevato, sulla previsione di gravi sanzioni patrimoniali ai prossimi congiunti e in genere all'entourage del condannato, con un contenuto, tra l'altro, che quanto ai soggetti presi in considerazione è apparentemente più ampio rispetto alla *Lex quisquis*³⁵. Ciò consente, con tutta la prudenza del caso, di ipotizzare che lo scopo della cancelleria del 399 sia soprattutto quello di incidere sull'apparato sanzionatorio di CTh. 9, 14, 3 e non sulla fattispecie criminosa prevista che rimarrebbe perciò inalterata, con l'assimilazione al *crimen maiestatis* della congiura volta all'uccisione di *inlustres*, senatori e stretti collaboratori dell'imperatore. A me pare inoltre che il rapporto tra la *Lex quisquis* e la costituzione del 399 indichi che le sanzioni di tipo patrimoniale e in particolare successorio previste dalla prima, erano intese come vere e proprie pene pubbliche di carattere criminale, conseguenti cioè ad accadimenti considerati *crimina* dall'ordinamento giuridico, indipendentemente dal fatto che esse non colpissero in modo diretto gli autori dei reati, ma i loro congiunti anche se estranei al disegno criminoso. L'ordine di notificare ai singoli giudici il contenuto della legge

³⁴ Propendono per l'abrogazione SEECK, *Regesten*, cit., 299; BAUMAN, *Some Problems*, cit., 57; SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 68; più sfumata la posizione di HONORÉ, *Eutropius' Lawyer*, cit., 192, secondo cui CTh. 9, 40, 18 «either a last bid for popularity by Eutropius, or a sign that he had effectively lost power, reverses the *lex Quisquis* of September 397 (...) and rules that the family and friends of wrongdoers are not to be penalised. Crimes are to bind their author alone».

³⁵ La frase usata da CTh. 9, 40, 18 *propinquos notos familiares procul a calumnia submovemus ... nec enim adfnitas vel amicitia nefarium crimen admittunt* mi sembra infatti più generica — e quindi potenzialmente più ampia — rispetto al contenuto di CTh. 9, 14, 3; quest'ultima infatti contiene un solo riferimento agli estranei, allorquando estende le sanzioni previste per i capi della congiura anche ai loro collaboratori e ai figli di questi (CTh. 9, 14, 3, 6: *id, quod de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus consciis ac ministris filiisque eorum simili severitate censemus*); si ha così l'impressione che nel 399 la cancelleria imperiale abbia voluto emanare una legge il più possibile aperta ad applicazioni estensive, in modo da restringere al massimo il campo di applicazione delle sanzioni previste dalla *Lex quisquis*.

(*hoc singulis quibusque iudicibus intimetur*), posto in chiusura del testo normativo, può anche far supporre che si volessero fermare i processi in corso o comunque modificare possibili decisioni dannose per i congiunti dei condannati che avevano subito o stavano subendo le azioni di confisca da parte del fisco.

È anche di un certo interesse notare come l'*Interpretatio* introduca un limite all'applicazione del principio statuito dalla costituzione (limite in essa non presente): i *propinqui, adfines, amici, familiares* e *noti* non sono perseguiti solo *si conscii criminis non sunt* (e dunque lo sono se *conscii*); l'espressione dell'*Interpretatio* sembra riprendere CTh. 9, 14, 3, 6 nel punto in cui estende le misure punitive anche ai *satellites, conscii* e *ministri* e ai loro figli (*id, quod de praedictis eorumque fillis cavimus, etiam de satellitibus, conscis ac ministris filiisque eorum simili severitate censemus*).

Ora, per Gotofredo³⁶ il termine *conscii* nella *Lex quisquis* sarebbe impiegato per designare i compartecipi al crimine «etsi nullum ministerio mano factove praebentes, factionis tamen exitum speculantes; et factionem vel opibus sustentantes, vel iuvantes consiliis». La definizione di Gotofredo mentre si attaglia bene al significato che la parola ha in CTh. 9, 14, 3, 6 non sembra però altrettanto pertinente all'uso che l'*Interpretatio* fa di *conscii*: infatti il termine, non più inserito nella sequenza *satellites, conscii ac ministri*, ma riferito con valore attributivo a *propinqui, adfines vel amici, familiares vel noti* (si osservi che nessuno di questi termini è utilizzato da CTh. 9, 14, 3), sembra assumere valore aggettivale e alludere piuttosto alla semplice conoscenza o consapevolezza del crimine che, di per sé, comporterebbe comunque reità e assoggettamento alla pena. Sembra però difficile ritenere che l'anonimo autore dell'*Interpretatio* intendesse esprimere un principio generale così ampio e perciò valevole per tutti i crimini, tanto più che non risulta esservi traccia di esso altrove. Si può allora ipotizzare che l'*Interpretatio* si esprimesse in tal modo perché poneva in diretta relazione CTh. 9, 40, 18 con CTh. 9, 14, 3 ed era influenzata dal tenore letterale della seconda. Se così fosse, si avrebbe un ulteriore argomento a favore della tesi che la prima costituzione sia stata emanata per eliminare o comunque attenuare l'eccessiva portata sanzionatoria della seconda e se ne potrebbe anche dedurre che di ciò erano consapevoli gli operatori giuridici e gli interpreti contemporanei o comunque temporalmente non troppo distanti dalle vicende sottese ai due provvedimenti.

5. I compiti dei compilatori teodosiani

Le considerazioni sopra svolte hanno lo scopo di ricostruire a grandi linee, sia pure in via congetturale, il quadro che poteva aver mosso la cancelleria di Arcadio nel 397 e poi nel 399. Si tratta ora di capire quale potesse essere, circa trent'anni dopo, l'atteggiamento dei compilatori del Codice Teodosiano al momento dell'inserimento delle due costituzioni nella compilazione.

³⁶ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 3, cit., 105.

Gli argomenti attinenti alla compilazione del Codice Teodosiano, al metodo impiegato dalla commissione nominata per la sua redazione, al rapporto tra il primo programma del 429 e quello successivo del 435, sono stati anche di recente ampiamente indagati dagli studiosi³⁷. In questa sede intendo riprendere solo quegli aspetti di questa vasta e complessa problematica, che mi paiono essenziali per tentare di rispondere al quesito che ci siamo posti.

Il punto di partenza mi pare debba essere individuato nei compiti attribuiti dalla costituzione del 435, CTh. 1, 1, 6, alla commissione di redazione del Codice: il più ampio progetto del 429, dettato da CTh. 1, 1, 5, viene ridimensionato, o meglio ripensato³⁸, e si dà il via alla realizzazione del Teodosiano, così come oggi in linea di massima lo conosciamo. CTh. 1, 1, 6 pr., in particolare, prevede che siano raccolte:

Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine compositionis apparere possint novissimae (...).

La compilazione deve comprendere dunque tutte³⁹ le costituzioni di carattere generale (*omnes edictales generales constitutiones*) e anche tutte quelle per le quali era

³⁷ Sul metodo dei compilatori teodosiani è sempre fondamentale G. G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976; cfr. inoltre, più di recente, con discussione della precedente letteratura e impostazioni in parte divergenti, J. F. MATTHEWS, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven — London 2000, 55 ss.; A. J. B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, 36 ss., 54 ss.

³⁸ I rapporti tra la costituzione del 426 e quella del 435 sono ampiamente dibattuti dagli studiosi, con posizioni che vanno dal ritenere che non vi sia continuità tra i progetti all'affermazione opposta di un loro stretto collegamento: cfr., in merito — anche per il richiamo alla precedente letteratura —, ARCHI, *Teodosio II*, cit., 32 ss. (che assume una posizione intermedia e sfumata); G. L. FALCHI, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma 1989, 17 ss.; MATTHEWS, *Laying Down the Law*, cit., 59 ss., e SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 178 ss., propendono decisamente per la linea della continuità; v. anche la sintesi di P. JAILLETTE, *Le 'Code Théodosien' de sa promulgation à son entreprise de traduction française. Quelques observations*, in S. CROGIEZ-PÉTREQUIN - P. JAILLETTE (a cura di), *Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives*, Rome 2009, 15-36, a p. 21 s. e n. 14.

³⁹ Diversamente A. D. MANFREDINI, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (Cth. 1,1,5,6 e Nov. Theod. 1), in margine a CTh. 9,34 'de famosis libellis'*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, IV, in onore di M. De Dominicis, Rimini 1981, 385-428, il quale, dopo aver affermato l'esistenza di una sostanziale continuità tra il programma del 429 e quello del 435, assume però che nel corso dei lavori finali debba essere intervenuta «una inversione di rotta rispetto al programma del 435: dall'idea di raccogliere e pubblicare tutte le costituzioni, sembra si sia passati a quella della sintesi, della raccolta selezionata» (ivi, 405), con la conseguenza che i commissari avrebbero omesso le costituzioni in contrasto con quelle vigenti; cfr. anche ID., *Il 'Codex Theo-*

stato ordinato che avessero validità o fossero pubblicate in province o luoghi specifici⁴⁰, emanate da Costantino in poi. Si rinuncia alla redazione — prevista invece nel progetto del 429 — di una compilazione rivolta in maniera esclusiva alla pratica, in cui si sarebbero dovute riportare le sole costituzioni vigenti accompagnate da brani giurisprudenziali⁴¹; di conseguenza le costituzioni devono essere inserite nei singoli titoli in stretto ordine cronologico, cosicché *apparere possint novissimae*. In una raccolta legislativa tendenzialmente completa il criterio cronologico⁴², in effetti, ha l'evidente scopo di indicare in linea di massima quali costituzioni, nell'ambito del materiale legislativo riprodotto nel codice, siano da applicare alla soluzione del caso concreto e quali invece non lo siano, anche perché — diremmo oggi — in tutto o in parte, abrogate.

Mi spiego meglio: una compilazione che ha l'obiettivo di riprodurre tutto il materiale normativo di carattere generale prodotto dagli imperatori a partire da Costantino, semplificandolo e riducendolo alle sole enunciazioni prelettive, risolve il problema di reperimento, affidabilità e migliore comprensione del testo delle costituzioni, ma non quello della individuazione del diritto effettivamente vigente⁴³. Questo problema era certamente percepito e affrontato nel V secolo in modo alquanto diverso rispetto alle esperienze giuridiche moderne e, almeno da un punto di vista processuale⁴⁴, a me pare

dosianus' e il 'Codex Magisterium Vitae', in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, V, Rimini 1983, 177 - 208; *contra*, con argomenti a mio giudizio difficilmente superabili, FALCHI, *Sulla codificazione*, cit., 19 s. e n. 16, il quale, sulla scorta di uno spunto di W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana* (trad. it.), Napoli 1973, 211, sostiene che «tutto sommato, nell'anno 435 si realizzò, in definitiva, il codice preparatorio pianificato nell'anno 429», con l'aggiunta delle costituzioni *vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*, originariamente forse non contemplate.

⁴⁰ Quest'ultima è una novità rispetto al precedente progetto: cfr. le parole iniziali di CTh. 1, 1, 5; il punto è sottolineato in particolare da F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, 121 s.; v. anche SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 23 s.

⁴¹ CTh. 1, 1, 5.: (...) *Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorumdem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit* (...); cfr., in merito, per tutti, F. DE MARINI AVONZO, *La politica*, cit., 120 ss.; F. DE MARINI AVONZO - [C. LANZA], *Critica testuale e studio storico del diritto*³, Torino, 2001, 79.

⁴² Sul principio *lex posterior derogat legi priori* in riferimento alla compilazione teodosiana (e in particolare a quanto stabilito da CTh. 1, 1, 6) v. SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 60 s.; 71 s.

⁴³ Il punto è stato già posto all'attenzione degli studiosi, con impostazione a mio giudizio del tutto condivisibile, da U. VINCENTI, *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d. C. (oriente e occidente)*, Padova 1992, VIII; ID. *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, in «Index» 24 (1996), 111-131; la trattazione che segue mi pare che possa essere considerata, nell'insieme, un'indiretta conferma delle opinioni di questo studioso.

⁴⁴ Più difficile capire come il problema fosse posto e risolto nell'esercizio dell'ordinaria attività amministrativa — dunque al di fuori del contenzioso —, tenuto anche conto delle numerose costituzioni contenute nel Codice che la regolavano.

che una influenza non secondaria sulla ricerca da parte del giudice della norma da applicare al caso concreto fosse esercitata dall'allegazione a opera delle parti in causa delle costituzioni ritenute pertinenti, in analogia con quanto accadeva per i testi giurisprudenziali⁴⁵. Lo afferma esplicitamente, Nov. Theod. 1 con cui Teodosio II pubblicò il *Codex Theodosianus*:

Nov. Theod. 1.3: *Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates adtritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocaciones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis (...)*.⁴⁶

Ora, nel Codice era stata recepita la c.d. legge delle citazioni (CTh. 1, 4, 3)⁴⁷, la costituzione occidentale che affrontava, come sappiamo, il problema analogo dell'impiego degli scritti giurisprudenziali antichi con regole forse semplicistiche, ma efficaci, che facevano perno su cinque giuristi di riferimento, sul criterio della maggioranza, sulla prevalenza, in caso di parità, dell'opinione di Papiniano. Ma quali regole erano da seguire per le costituzioni imperiali? Io penso che esse possano essere rintracciate nelle stesse costituzioni, CTh. 1, 1, 5 e CTh. 1, 1, 6, che rispettivamente avevano avviato i lavori compilatori e poi portato alla realizzazione del Codice. Si rileggano questi due punti delle suddette costituzioni:

⁴⁵ Cfr., VINCENTI, *Codice Teodosiano*, cit., 115; PULLIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione* in «SDHI» 74 (2008), 99-133, a p. 119 ss., anche con riguardo alla prassi della recitatio durante il principato e con rinvio a fonti e letteratura.

⁴⁶ Sul punto mi pare efficace la traduzione del brano proposta da DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa*, cit., 27: «Perciò, dispersa la nube di volumi sui quali si sono logorate le vite di molti senza spiegare niente, confermiamo la compendiosa dottrina delle costituzioni imperiali dai tempi del divo Costantino, non essendo dal 1 gennaio concessa a nessuno la licenza di produrre il diritto imperiale nel foro e nella pratica giudiziaria quotidiana o di comporre gli atti processuali se non naturalmente da questi libri che passarono sotto il nostro nome e sono conservati nei sacri archivi». Cfr. anche Nov. Theod. 1, 5 che pone il divieto di 'citare' costituzioni occidentali emanate dopo la pubblicazione del Codice, salvo che ne sia data comunicazione con una *divina pragmatica* all'imperatore regnante in Oriente: *his adicimus nullam constitutionem in posterum vel latam in partibus Occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae p(er)p(etuo) Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur*, si noti l'uso del verbo *proferre* (*nullam constitutionem ... proferri*), che si riscontra anche nella legge delle citazioni (CTh. 1.4.3): *Ubi autem diversae sententiae proferuntur ...*, come sinonimo di *recitare*.

⁴⁷ Su questa recezione e, in generale, sul rapporto tra la legge occidentale del 426 sulle fonti del diritto e progetti compilatori teodosiani v., per tutti, G. BARONE ADESI, *Tradizione dei 'corpora' giurisprudenziali e codificazione teodosiana*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, 285-302.

CTh. 1, 1, 5: (...) *Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura (...).*

CTh. 1, 1 6 pr.: *Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine compositionis apparere possint novissimae.*

L'inserimento delle due costituzioni nel Teodosiano, al titolo *De constitutionibus principum et edictis* con cui si apre il Codice stesso, corrisponde certo alla volontà imperiale che tutte le precedenti costituzioni *edictales generalesque* fossero presenti nella compilazione (e senza dubbio CTh. 1, 1, 5 e CTh. 1, 1, 6 possedevano tale caratteristica⁴⁸) e nello stesso tempo testimonia il percorso piuttosto articolato con cui si era giunti alla redazione del Codice emanato nel 438. Ma questa collocazione ha anche un ulteriore significato. A me pare che si debba dare adeguato risalto alla constatazione che le istruzioni dettagliate contenute nella costituzione del 429 — nonostante il mutamento di obiettivo prescritto alla commissione — non sono contraddette dal tenore della successiva costituzione del 435, ma anzi integrano quest'ultima e, in certa misura, aiutano a interpretarla⁴⁹. CTh. 1, 1, 6 infatti

⁴⁸ *Contra* A. J. B. SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 178; mi pare però riduttivo ritenere che le due costituzioni siano state emanate «for singular occasions»: al contrario esse affrontavano il problema di grandissimo rilievo generale — oggi diremmo «costituzionalmente rilevante» — della certezza del diritto in relazione alle costituzioni imperiali.

⁴⁹ Il persistente rilievo di CTh. 1, 1, 5 è mostrato anche dal fatto, notissimo, che di essa venne data lettura durante la seduta di presentazione del Codice Teodosiano al senato di Roma; i *Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando*, 3, attestano anzi la sola lettura di CTh. 1, 1, 5 e non anche di CTh. 1, 1, 6; questa, apparente stranezza, è variamente interpretata dagli studiosi: in proposito ARCHI, *Teodosio II*, cit., 10, osserva come ciò dimostri che CTh. 1, 1, 5 fosse ritenuta fondamentale anche «dagli stessi ambienti ufficiali dell'epoca», tanto che «ancora nel 438, Faustus, *praefectus praetorio Italiae*, nel consegnare al senato di Roma l'esemplare del *Codex*

riconsidera sì il progetto del 429 prevedendo la redazione di un solo codice, ma riprende in sostanza le istruzioni dettate da CTh. 1, 1, 5⁵⁰, sia pure esponendole in modo più sintetico, sulle modalità di inserimento del materiale normativo nella compilazione che doveva raccogliere tutte le costituzioni, da Costantino in poi, sul modello dei codici Gregoriano ed Ermogeniano.

Dalla lettura complessiva dei due passi sopra riportati emerge come la collocazione del materiale normativo nei titoli non abbia solo lo scopo di facilitare il reperimento delle costituzioni, ma sia da considerare anche criterio che si affianca a quello rigorosamente cronologico al fine di meglio individuare quale norma regoli il caso concreto⁵¹. *L'ordo compositionis* non può

affidatogli l'anno prima a Costantinopoli da Teodosio II, alla presenza di Valentiniano III, e quindi, come egli afferma, *utriusque principis praeceptione ...*, leggerà con il consenso del senato la costituzione del 429 e non l'altra del 435 (CTh. 1, 1, 6), *ut consultissimis aeternorum principum praeceptis consentanea devotione pareamus*; M. G. BIANCHINI, *Rileggendo CTh. 1.15*, in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 52-68, [anche in AA.VV., *Contributi di storia antica in onore di A. Garzetti*, Genova 1976, 223-239], ritiene (p. 56 s.) che «la prima parte del progetto del 429» venisse ripresa nel 435, con «modifica del disegno originario ... chiaramente legata allo scopo pratico di rendere immediatamente utilizzabile la raccolta già fatta del materiale»; E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex*², Napoli 1999, 57 ss., valuta la lettura della sola CTh. 1, 1, 5 nell'ambito della sua interpretazione culturale della compilazione teodosiana, come segnale politico forte di allineamento tra la corte occidentale e la corte orientale; per SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 178 ss., la lettura della sola CTh. 1, 1, 5 è sintomo di una sostanziale, anche se dialettica, continuità di fondo tra il progetto del 429 e quello del 435. Nella sua accurata ricerca sui *Gesta senatus* L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*. *Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008, 142 ss., avanza l'ipotesi che durante la seduta del senato di Roma di presentazione del Codice Teodosiano fossero state lette entrambe le costituzioni e che la presenza nel verbale soltanto di CTh. 1, 1, 5 e l'omissione di CTh. 1, 1, 6 siano dovute all'opera di abbreviazione di un epitomatore dei *Gesta*; mi pare che quest'ipotesi non contraddica, ma anzi rafforzi, l'idea della continuità progettuale.

⁵⁰ CTh. 1, 1, 5 afferma espressamente che questo nuovo codice — come i due precedenti su cui avrebbe dovuto essere modellato — era rivolto agli esperti, e dunque aveva un contenuto 'dottrinale', giacché non avrebbe compreso soltanto le costituzioni 'vigenti': *Sed cum simplicius iustusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura*; di qui la necessità di attingere da questo nuovo codice, dai due codici privati precedenti, dai trattati e dai responsi dei giuristi, per redigere un altro (a questo punto quarto) codice, *qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit*, che però non venne realizzato. CTh. 1, 1, 6 cambia prospettiva, ma mantiene una linea di continuità con il progetto del 529, riconoscendone i risultati fino a quel momento ottenuti e indirizzandoli a fini diversi (così ARCHI, *Teodosio II*, cit., 36).

⁵¹ Così anche U. VINCENTI, *Codice Teodosiano*, cit., 115 s., il quale, sulla base delle singole disposizioni di CTh. 1, 1, 5 e 1, 1, 6, osserva che il codice «non era una semplice collezione di testi legislativi affastellati alla rinfusa, ma una raccolta rispondente a precisi criteri orga-

essere infatti la sola collocazione delle costituzioni per ordine cronologico all'interno dei titoli — che peraltro non sempre può risolvere i problemi scaturenti dalla successione di leggi nel tempo⁵² —, ma è lo stesso *ordo* del Codice, cioè la sua suddivisione in *tituli*⁵³. Lo afferma in modo esplicito e diffuso la costituzione del 429, sottolineando in modo più incisivo rispetto al testo del 435 che il criterio strettamente cronologico va contemperato con quello che si potrebbe chiamare sistematico⁵⁴ e che dipende dalla col-

nizzatori. A ciascun argomento corrispondeva un titolo *ad hoc* ... All'interno di ogni titolo erano collocate in quanto pertinenti, le singole *leges* ... o, anche, singoli *capitula* di una *lex*; ove quest'ultima risultasse comprensiva di disposizioni attinenti ad argomenti distinti... Le disposizioni all'interno del titolo pertinente erano ulteriormente ordinate per progressione di data...; da tutto ciò si ricava, per l'A., che il legislatore teodosiano aveva in questo modo ricercato «una duplice coordinazione delle *leges* ..., in primo luogo per materia, poi per datazione», fornendo in sostanza «un'indicazione di metodo per l'operatore chiamato alla pratica attuazione del *compendium*: egli avrebbe dovuto 'trovare' la norma vigente, coordinando prima le disposizioni pertinenti eventualmente facendo uso dei collaudati schemi giurisprudenziali e, a fronte di contrasti altrimenti insuperabili, facendo prevalere la *lex posterior*».

⁵² A ben vedere l'incrocio dei due criteri sistematici poteva dar luogo a difficoltà e ambiguità, proprio per la necessità, data per presupposta, che tutte le costituzioni dovessero essere presenti: una costituzione contenuta in un titolo poteva infatti essere stata abrogata in tutto o in parte da un'altra costituzione, a essa successiva, inserita *ratione materiae* in un altro titolo. Se le costituzioni si trovavano invece nello stesso titolo i problemi interpretativi potevano essere evidentemente minori, quanto meno sul piano della reperibilità e facilità di conoscenza e lettura del materiale normativo.

⁵³ Da questo punto di vista mi pare che sia eccessivamente unilaterale la posizione di ARCHI, *Teodosio II*, cit., 52 ss., secondo cui «in CT. 1.1.6 non ci si preoccupa più del *codex* come insieme omogeneo, ma dei singoli testi delle *constitutiones*, posto che tutte devono entrare a far parte della raccolta»; sono d'accordo con l'illustre Studioso che non era compito dei compilatori quello di «creare un codice senza contraddizioni», ma per quanto detto nel testo mi pare che l'organizzazione sistematica del materiale normativo consentisse — e in un certo senso imponesse — ai commissari di approntare una griglia interpretativa idonea a guidare l'operatore del diritto nell'applicazione pratica delle costituzioni; d'altro canto il rilievo di questo compito è riconosciuto dallo stesso Archi (*op. cit.*, 34), laddove osserva che l'importanza della «necessità di ordinare» — così come di quella di eliminare le *praefationes* — è presente nel 429 come nel 435 e che «nella stesura più concisa della nuova costituzione, tutto questo acquista un sapore di praticità»; cfr. in merito anche VINCENTI, *Codice Teodosiano*, cit., 125 n. 15, che insiste invece sull'importanza dei criteri organizzativi del materiale normativo, in un'ottica di continuità tra il programma del 429 e quello del 435; alle stesse conclusioni giunge G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei Commissari Teodosiani*, in «AARC» 13 (in memoria di G. Nocera) (2003) 197-239, che esaminando l'aspetto specifico dell'uso delle rubriche, giunge alla conclusione che esse «dovevano svolgere due funzioni: facilitare al lettore la ricerca del testo normativo e guidare alla corretta lettura dei testi contenuti nel titolo» (ivi, 238).

⁵⁴ Molto opportunamente Umberto Vincenti intitola il suo contributo più volte citato *Codice Teodosiano e interpretazione 'sistematica'*.

locazione dei singoli testi normativi, o di parte di essi, nei vari titoli del Codice. In proposito appare eloquente la seguente precisazione di CTh. 1, 1, 5: *dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante*, ove il riferimento è appunto alla *ipsius compositio operis*, mentre CTh. 1, 1, 6 pr. è sul punto più concisa e perciò meno perspicua.

Inoltre proprio i contenuti appena evidenziati fanno sì, a mio giudizio, che la presenza di CTh. 1, 1, 5 e 1, 1, 6 all'interno del codice assuma un significato che va oltre la semplice documentazione del percorso di progettazione e realizzazione della compilazione (oltre che ovviamente di manifestazione della volontà imperiale come fonte sia della attuazione del Codice, sia di conferimento ai commissari del potere di redigerlo). Le istruzioni date alla Commissione ai fini della redazione dell'opera, recepite all'interno della stessa, svolgono infatti anche la funzione di esplicitare le regole generali di interpretazione a cui ci si deve attenere per individuare, nell'ambito del materiale normativo contenuto nel Codice (spesso 'allegato', 'segnalato' dalle parti al giudice), comprensivo in linea di principio di tutte le costituzioni emanate nella materia oggetto di esame (anche di quelle abrogate o comunque 'superate'), la norma da applicare al caso concreto. E dunque l'interprete dovrà considerare non solo l'ordine di successione temporale delle norme, ma anche la loro collocazione sistematica, intersecando questi due criteri interpretativi⁵⁵.

Tale caratteristica delle due costituzioni spiega anche, a mio giudizio, il motivo per cui esse sono state inserite nel primo titolo del codice, *De constitutionibus principum et edictis*, e non invece poste al di fuori e in premessa dell'opera⁵⁶ (come farà Giustiniano con il suo *Codex*⁵⁷). Nel titolo suddetto — almeno per

⁵⁵ V. *supra* n. 51 per l'analoga posizione di Vincenti.

⁵⁶ SIRKS, *The Theodosian Code*, cit., 178 s. pone correttamente il problema, proponendo come soluzione, se ho visto bene, solo la necessità dell'imperatore di affermare una linea di continuità sostanziale tra il 426 e il 435 nei lavori di redazione del Codice, pur con i mutamenti intervenuti.

⁵⁷ Il *Codex repetitae praelectionis* è preceduto dalle costituzioni *Haec quae necessario*, che ordinava la compilazione del *Novus Codex, Summa rei publicae* che lo emanava, e *Cordi* con cui era emanata la seconda edizione; mi sembra interessante il raffronto con la compilazione teodosiana: sia Teodosio II sia Giustiniano conservano tutte le costituzioni relative ai lavori compilatori, anche quelle per così dire 'superate', ma nel primo caso all'interno dell'opera e nel secondo in premessa; si noti anche che i compilatori giustinianei hanno invece inserito all'interno della seconda edizione del loro Codice le costituzioni *Deo auctore* e *Tanta* relative ai *Digesta*, nell'apposito titolo *De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur* (C. 1.17). Va peraltro detto che secondo una tradizione manoscritta rappresentata dal *Cod. Ambros. C. 29 inf.*, Nov. Theod. 1, con cui nel 438 venne emanato il Codice Teodosiano, sarebbe stata riprodotta in premessa al Codice stesso, dopo l'indice delle rubriche: v., in merito, E. VOLTERRA, *Intorno*

quanto è dato oggi conoscerne il contenuto tramite il *Breviarium Alaricianum*⁵⁸ — sono riportati alcuni estratti di costituzioni che enunciano regole generali sull'efficacia e sull'interpretazione dei provvedimenti normativi emanati dall'imperatore: la necessità che *edicta* e *constitutiones* siano munite dell'indicazione precisa della data per aver valore (CTh. 1, 1, 1)⁵⁹, il principio che l'ignoranza delle costituzioni non scusa (CTh. 1, 1, 2)⁶⁰, che le costituzioni dispongono solo per il futuro (CTh. 1, 1, 3)⁶¹, che il beneficio speciale non deroga al precetto generale (CTh. 1, 1, 4)⁶². Ciò avvalorava il convincimento che CTh. 1, 1, 5 e CTh. 1, 1, 6 siano state inserite in questo contesto non solo e non tanto perché provvedimenti che legittimano la compilazione e ne spiegano il complesso iter, ma anche perché contengono, come le altre costituzioni presenti nel titolo, prescrizioni in ordine ai criteri di impiego di interpretazione dei provvedimenti normativi imperiali, ivi compresi quelli contenuti nel codice.

Se questa ricostruzione coglie nel segno, se ne può dedurre che la Commissione di redazione dovette distribuire il materiale normativo tra i titoli, non solo tenendo conto della materia trattata dalle singole costituzioni così da facilitarne la reperibilità, ma anche avendo di mira la suddetta necessità che la *compositio operis* dimostrasse la maggiore validità delle leggi più recenti, come già prevedeva nel 429 CTh. 1, 1, 5: *sed ipsius compositione operis validiora esse, quae sunt posteriores, monstrante*, proprio al fine di meglio individuare il diritto 'vigente'.

6. *Significato della collocazione della Lex quisquis nel tit. CTh. 9, 14 Ad legem Corneliam de sicariis alla luce dei predetti compiti*

Ciò chiarito, torniamo al problema della collocazione sistematica della *Lex quisquis*. Va innanzitutto detto che appare assai verosimile che i compilatori

alla formazione del Codice Teodosiano, in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1999, 281 ss. [anche in BIDR, 83 (1980), 109 ss.]; cfr. anche DOVERE, *Ius principale*, cit., 22 ss.

⁵⁸ ARCHI, *Teodosio II*, cit., 54 ss., sottolinea la novità di impostazione del Codice Teodosiano sul tema delle fonti del diritto e nello stesso tempo avverte la difficoltà derivante dall'essere dipendenti sostanzialmente dal *Breviarium Alaricianum* per la ricostruzione proprio dei primi quattro titoli del primo libro, in cui è esposta la normativa in materia.

⁵⁹ Imp. Constantinus A. ad Lusitanos. *Si qua postbac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant* (26 luglio 322).

⁶⁰ Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Flaviano Pf. P. Illyrici et Italiae. *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam, nec dissimulare permittimus* (27 maggio 391).

⁶¹ Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Aureliano Pf. U. *Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt* (27 febbraio 393).

⁶² Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Victorio Proconsuli Asiae. *Generale praecipuum beneficio speciali anteferendum est* (22 agosto 393).

dovessero essere particolarmente sensibili a un tema delicato come il *crimen maiestatis* in generale e così anche alla sua estensione prevista dalla legge di Arcadio nel 397 e al successivo ridimensionamento nel 399⁶³: erano del resto passati solo poco più di trent'anni dalle vicende legate all'emanazione delle due costituzioni. L'eco di quegli anni, caratterizzati a Costantinopoli soprattutto da accese ostilità tra fazioni favorevoli o contrarie ai barbari sfociate nella rivolta di Gainas e nella sua sconfitta, non doveva essersi spenta. Ne è testimonianza, tra l'altro, l'attenzione che prestarono a quegli avvenimenti gli intellettuali contemporanei, sia orientali, sia occidentali, come mostrano il dettagliato resoconto di storici come Zosimo, Socrate e Sozomene⁶⁴, e opere letterarie come il racconto allegorico di Sinesio *De providentia*, o i poemi dell'occidentale Claudiano⁶⁵ contro Eutropio (*In Eutropium*) e sulla guerra contro Gildone (*Bellum Gildonicum*). Zosimo, in particolare, accusa Eutropio di aver voluto eliminare coloro che esercitavano maggiore influenza su Arcadio per rafforzare il suo ascendente sull'imperatore (5, 8, 3) e segnala nel suo racconto alcuni episodi di processi, assai probabilmente per *maiestas*, contro altissimi dignitari che avevano svolto funzioni di comando alla testa dell'esercito, come il generale Timasio (5, 9) o l'ex *magister utriusque militiae* di Teodosio I Abundatiano (5, 10, 5) che era stato console ordinario nel 393⁶⁶. Lo storico ricollega questi processi anche alla cupidigia di Eutropio che si sarebbe arricchito personalmente a scapito dei due condannati e sottolinea che egli aveva suoi uomini in tutte le province i quali gli riferivano quel che succedeva ed erano attenti alle ricchezze di ciascuno (5, 10, 4): con una certa cautela si potrebbe ricollegare questa notizia al fenomeno dei *delatores* (nominati espressamente in 5, 12, 2 in relazione a Eutropio e alla sua sete di ricchezze) e ai processi per lesa maestà; ancora più incerto è però stabilire se gli episodi narrati e le accuse di avidità nei confronti dell'eunuco possano avere qualche rapporto diretto con la *Lex quisquis*.

Il quadro tracciato può comunque, a mio giudizio, rafforzare l'ipotesi che nel caso della *Lex quisquis* le scelte sistematiche dei compilatori fossero meditate e consapevoli e tendenzialmente volte allo scopo di chiarire al meglio quello che si riteneva fosse il diritto da applicarsi in materia. Da questo punto di vista appare perciò persuasivo dedurre che la collocazione

⁶³ D'altro canto la commissione nominata nel 435 per la redazione del codice era formata per lo più da altissimi dignitari, come Antioco, già presente nella commissione del 429, definito *amplissimus atque gloriosissimus praefectorius ac consularis*, Eubulo, *inlustris ac magnificus comes et quaestor*, Massimino *vir inlustris et quaestor* onorario, e da vari altri funzionari della corte imperiale di grado *spectabilis*, che potevano tutti invocare la tutela speciale della *Lex quisquis* e che perciò dovevano essere in grado di apprezzarne grado di estensione ed eventuali limiti dovuti alla normazione successiva.

⁶⁴ Zos. 5. 7-18; sulla rivolta di Gainas: Socr. 6.6; Soz. 8.4.

⁶⁵ Che fu sostenitore di Stilicone e cantore delle sue gesta militari.

⁶⁶ In entrambi i casi però la sanzione fu, secondo Zosimo, la *relegatio* e non la pena di morte.

della costituzione nel titolo *Ad legem Corneliam de sicariis*, anziché in quello *Ad legem Iuliam maiestatis* avesse lo scopo di ridurne l'impatto sanzionatorio, in linea con quanto stabilito da CTh. 9, 40, 18. Infatti:

- CTh. 9, 40, 18, pur essendo anch'essa probabilmente, come abbiamo visto, una costituzione 'di circostanza' emanata per correggere CTh. 9, 14, 3, assume nel Codice, per la sua collocazione (nel tit. *De poenis*) e per il suo contenuto compendiato, valenza di principio generale; da questo punto di vista i compilatori non fanno altro che attenersi alle istruzioni contenute, sia pure in diverso modo e con diversa prospettiva, in entrambe le leggi promotrici del codice (CTh. 1, 1, 5⁶⁷ e, soprattutto, CTh. 1, 1, 6⁶⁸);
- ciò avrebbe potuto avere come conseguenza una maggiore difficoltà nel cogliere in modo adeguato l'originario diretto rapporto tra la costituzione e la *Lex quisquis* (rapporto che doveva invece essere evidente al momento dell'emanazione di CTh. 9, 40, 18), con il rischio eventuale di non ritenere abrogato l'apparato sanzionatorio nei confronti dei *propinqui, noti e familiares*;
- d'altro canto la commissione non aveva, in linea di principio, il potere di omettere dalla raccolta qualche costituzione, né quello di stravolgere il senso delle medesime, ma solo quello di eliminare le parti non strettamente necessarie (v. spec. CTh. 1, 1, 6, 1: ... *et demendi supervacanea verba*) e di modificarne il testo ai fini di maggiore chiarezza (*et a[di]ciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua ..., scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio e[mineat]*);
- a questo punto può apparire plausibile che la scelta dei commissari, proprio ai fini della maggior chiarezza possibile in un campo così delicato, sia stata quella di intervenire sul piano sistematico, inserendo la costituzione non nel titolo sul *crimen maiestatis*, ma in quello sull'omicidio.

Occorre soffermarsi ora sull'ultima considerazione per tentare di comprendere meglio, sempre in via d'ipotesi, il modus operandi dei compilatori e le possibili ragioni a esso sottese. Alla luce di quanto sopra detto sembra difficile sostenere che la loro scelta sistematica dipese da una incomprendimento del testo della costituzione o, addirittura, che l'accento al *crimen maiestatis* in essa contenuto sia interpolato⁶⁹, o, ancora, appellarsi alla inadeguatezza tecnica dei compilatori (argomento ormai poco o per nulla sostenibile dopo gli studi sul Teodosiano e la legislazione tardoantica degli ultimi decenni) o comunque alla

⁶⁷ (...) *ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt.*

⁶⁸ Pr. (...) *et circumcisis ex qua[que] constitutione ad vim sanctionibus non pertinentibus solum i[us] reliquatur. 1. Quod ut brevitate constrictum claritate luc[e]at, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et a[di]ciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio e[mineat].*

⁶⁹ Come sostiene BAUMAN, *Some Problems*, cit., cfr. *supra* n. 30.

fretta e alle difficoltà oggettive del loro lavoro. Io credo che scopo dei compilatori fosse quello di contemperare l'esigenza che tutte le costituzioni *generales* o *edictales* fossero presenti nell'opera (e quindi anche la legge voluta da Eutropio nel 397), con la necessità di segnalare che l'apparato sanzionatorio di tale legge era ormai superato e in larga parte abrogato. Inserire pertanto la *Lex quisquis* nel titolo sull'omicidio significava dare un segnale preciso all'interprete (oggi diremmo: all'operatore giuridico) che avrebbe dovuto 'citarla' o applicarla: le norme in essa contenute non erano da ricondurre alla più severa disciplina del *crimen maiestatis*, ma a quella meno grave, appunto, del semplice omicidio⁷⁰. Le conseguenze non erano irrilevanti, in particolare per quanto attiene al regime della confisca dei beni del *reus* e al riconoscimento di eventuali diritti successori dei suoi eredi legittimi, che erano del tutto esclusi, come abbiamo già in precedenza notato⁷¹, in caso di condanna *ex crimine maiestatis aut magicae*. Inoltre tale collocazione sistematica poteva anche costituire un ulteriore *caveat* rispetto alle sanzioni previste contro i congiunti del reo: la menzionata normativa, anch'essa ovviamente presente nel Teodosiano, che consentiva agli eredi legittimi del condannato a morte di acquisire comunque una quota di eredità, appariva in palese contrasto con le norme della *Lex quisquis* che addirittura escludevano la capacità dei discendenti del condannato, estranei al crimine, di succedere alla madre o a terzi. In effetti tale sanzione era stata abrogata da CTh. 9, 40, 18 e un controllo nel titolo del Teodosiano relativo alle pene avrebbe potuto dare conferma del superamento di molte delle suddette misure sanzionatorie, considerate inique, contenute nella legge voluta da Eutropio. Se invece la *Lex quisquis* fosse stata inserita nel titolo relativo al *crimen maiestatis* — seguendo forse più da vicino il contenuto della legge e lo scopo perseguito al momento della sua emanazione —, sarebbe stato oggettivamente più complesso, se non dubbio, ricollegarla alla successiva CTh. 9, 40, 18 e in ogni caso gli eredi legittimi non avrebbero potuto succedere al loro congiunto condannato neppure nella minor quota prevista dalle costituzioni più permissive.

La scelta dei compilatori giustinianeî fu invece, come sappiamo, diversa. Essi non inserirono la *Lex quisquis* nel titolo relativo all'omicidio (C. 9, 16: *ad legem Corneliam de sicariis*), bensì in quello *ad legem Iuliam maiestatis* (C. 9, 8). Più che una correzione di una 'svista' dei teodosiani, la loro sembra una decisione voluta e meditata, cui non furono forse estranee le concitate

⁷⁰ BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche*, cit., 226 scrive che «la formulazione delle rubriche è dunque l'unico momento in cui i compilatori hanno l'occasione di esprimere il loro pensiero e di comunicare con il lettore in modo diretto, usando parole da loro stessi scelte, senza lo schermo di un testo già predisposto e ... i commissari ... si servono di questa possibilità con consapevole perizia»; mi pare che questa osservazione possa essere estesa anche alla scelta del titolo entro cui inserire le costituzioni, scelta che dipende strettamente dalla formulazione delle rubriche.

⁷¹ *Supra*, par. 2.

vicende del 532⁷², con la rivolta della 'Nika' che prese di mira non solo Giustiniano, ma anche i suoi due principali ministri, Giovanni di Cappadocia e Triboniano⁷³. Il cambiamento di prospettiva è profondo e rilevante: mi pare che questa consapevole scelta giustiniana abbia come risultato quello di recuperare in qualche modo il contenuto originario della *Lex quisquis*, facendolo tornare in pieno vigore, ed è principalmente in virtù di ciò, che l'estensione della tutela maiestatica all'«apparato burocratico ristretto»⁷⁴ del sovrano passerà nella tradizione giuridica successiva.

⁷² Come osserva BASSANELLI SOMMARIVA, *C. Th.* 9.5., cit., 118.

⁷³ *Proc. Bell. Pers.* 1.24.

⁷⁴ SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 64 s.; v. *supra*, par. 1 e n. 6.